



## COMUNE di FORMIA

Provincia di Latina

ORDINANZA N. 58 del 11 AGO, 2020

**OGGETTO: Divieto di campeggio e accensione falò sui litorali della città di Formia - Divieto di sparo di fuochi d'artificio.**

### IL SINDACO

**Premesso** che la città di Formia è un territorio a vocazione turistica balneare e, quindi, è interesse di questo Ente garantire alla collettività il pieno utilizzo delle spiagge a libera fruizione in sicurezza e nel rispetto delle norme igieniche, nonché promuovere un'immagine curata del litorale, in particolar modo nel periodo di Ferragosto, in corrispondenza del periodo di maggior afflusso turistico;

**Rilevato** che nel periodo di Ferragosto è consuetudine da parte dei fruitori delle spiagge libere intrattenersi oltre l'orario di balneazione, talvolta anche per campeggiare, accendere falò, sparare fuochi pirotecnici;

**Dato atto** che, in considerazione del notevole afflusso di persone sugli arenili, previsto nella notte tra il 14 e il 16 Agosto 2020, con lo scopo di scongiurare pericoli per l'incolumità pubblica derivanti da fermenti e ustioni, nonché danni all'arenile e all'ambiente, oltre ai costi aggiuntivi per la conseguente pulizia straordinaria e al fine di prevenire gli inconvenienti dovuti alle suddette iniziative, organizzate autonomamente dai partecipanti, senza preavviso alcuno alle Autorità Locali di Pubblica Sicurezza e prive, pertanto, di qualsiasi titolo autorizzativo, si ritiene dover adottare un'apposita disciplina vincolante finalizzata a salvaguardare e tutelare la salubrità dei luoghi, l'igiene pubblica e la pubblica sicurezza della cittadinanza;

**Ritenuto** necessario **VIETARE** sugli arenili del Comune di Formia qualsiasi forma di campeggio, accampamento e di accensione di falò dal 14 agosto al 16 agosto 2020;

**Ritenuto** necessario **VIETARE** lo sparo di fuochi pirotecnici sugli arenili, nonché in aree boschive e montuose dal 14 agosto al 16 agosto 2020, fatti salvi provvedimenti autorizzatori di Pubblica Sicurezza eventualmente rilasciati;

#### **Richiamate:**

- l'Ordinanza balneare n° 137 del 28 maggio 2020;
- l'Ordinanza Sindacale n. 47 del 12 giugno 2020 avente ad oggetto: *"Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2020"*;

**Visto** l'art. 50 del D. L.vo 267 del 18 agosto 2000, con riferimento al potere ordinatorio del Sindaco al fine di fronteggiare le situazioni che accrescano e favoriscano forme di insicurezza urbana e di carattere igienico sanitario sotto i profili in premessa analizzati;

### **ORDINA**

per i motivi riportati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, al fine di salvaguardare e preservare la sicurezza e l'igiene pubblica dei litorali della Città di Formia e fermo restando il **DIVIETO ASSOLUTO** e **PERMANENTE** di campeggio ed accensione falò.

1. **IL DIVIETO** di campeggiare anche temporaneamente, nelle ore diurne e notturne dal 14 al 16 agosto 2020 sugli arenili del Comune di Formia;
2. **IL DIVIETO** di accendere fuochi e falò;
3. **IL DIVIETO** di sparo di fuochi pirotecnici sugli arenili nonchè in aree boschive e montuose, fatti salvi provvedimenti autorizzatori di Pubblica Sicurezza eventualmente rilasciati;

per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza, si rinvia all'Ordinanza Balneare n. 137 del 28 maggio 2020 e all'Ordinanza Sindacale n. 47 del 12 giugno 2020 sopra richiamate.

### **DISPONE**

la trasmissione della presente Ordinanza al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti necessari e conseguenti;

la trasmissione alla Prefettura di Latina, all'Autorità di Pubblica Sicurezza, al locale Comando dei Carabinieri, alla Compagnia locale di Guardia di Finanza, all'Ufficio Locale Marittimo di Formia;

### **DISPONE**

Altresì l'immediata pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del Comune di Formia, in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m. nonché la diffusione su ogni altro portale *social* oltre che a mezzo comunicato stampa;

### **AVVERTE**

che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento della responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.

### **INFORMA**

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, Sez. di Latina, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Dalla Residenza Municipale, li' 11 agosto 2020

**IL SINDACO**

dott.ssa Paola Villa

